

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1594)

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori SPORA, ROSA, ROSATI, ASSIRELLI,  
CACCHIOLI e DE GIUSEPPE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 MARZO 1974

### Equiparazione degli ospedali militari a quelli civili

ONOREVOLI SENATORI. — L'unito disegno di legge che si sottopone alla considerazione ed alla approvazione del Parlamento viene a colmare una deficienza della legge 12 febbraio 1968, n. 132, e dei decreti del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, nn. 128, 129 e 130, concernenti l'ordinamento dei servizi ospedalieri.

La riforma ospedaliera prevista dalla suddetta legge ignora infatti gli ospedali militari, determinando l'esclusione di preziosi stabilimenti sanitari dalle infrastrutture sanitarie nazionali.

Con le opportune disposizioni di legge qui proposte, invece, si otterrà una migliore utilizzazione di tali ospedali ed un compenso fra i posti che inevitabilmente i militari vanno ad occupare negli ospedali civili e quelli che gli ospedali militari metteranno a disposizione dei civili.

Tale integrazione sarà vantaggiosa per la amministrazione della Difesa che recupererà

del tutto o in parte la spesa sostenuta per il ricovero dei militari in ospedali civili e per la comunità nazionale, che con la carenza attuale di posti-letto, troverà disponibili alcune migliaia di tali posti negli ospedali militari, distribuiti su tutto il territorio nazionale.

Il disposto di legge prevede pertanto la ristrutturazione di tali ospedali e la loro qualificazione ed equiparazione con gli ospedali civili di pari categoria, in modo da non presentare alcuna differenza di prestazioni.

Infatti, il personale medico e sanitario non medico, sia militare che civile ad essi preposto dovrà avere gli stessi requisiti di quello addetto agli ospedali civili.

L'altra innovazione proposta con il presente disegno di legge è quella dell'assicurazione malattia per tutti i militari, compresi quelli di leva.

Si viene così ad eliminare l'attuale incongruenza di un assistito da un ente mutuali-

stico il quale alla chiamata alle armi potrebbe godere ancora per sei mesi dell'assistenza, ma in pratica non ne beneficia perchè assistito dalle Forze armate e che, congedato resta scoperto da ogni assistenza, nel caso non riprenda subito il proprio posto di lavoro (legge dell'11 gennaio 1943 n. 138).

Con il versamento dei contributi all'INPS da parte del Ministero della difesa il militare invece, anche se precedentemente non occupato, conserva il diritto all'assistenza per sei mesi successivi al congedo, pur se non trova immediata occupazione.

Il Ministero della difesa d'altronde, pur assumendosi un notevole onere, ne è quasi del tutto ripagato perchè i ricoveri dei militari presso i propri ospedali gli vengono rimborsati, ma principalmente evita il pagamento di rette ospedaliere per i militari che si fanno ricoverare in ospedali civili, sia du-

rante il servizio che immediatamente dopo il congedo.

A parte queste considerazioni, l'eventuale maggiore spesa avrà una piena giustificazione per i fini altamente sociali che conseguono.

Il disegno di legge inoltre, completando la proposta dei deputati Arnaud e Zamberletti n. 3832 presentata alla Camera il 26 novembre 1971 e modificando ed aggiornando quella dei deputati Merli, Cossiga, de Meo e Lucchesi n. 2572 del 4 dicembre 1973, corona una aspirazione dei medici militari i quali, prestando servizio presso ospedali aperti ad una più vasta patologia, potranno conseguire quelle soddisfazioni professionali di cui oggi si sentono privati e, ritrovandosi meglio inseriti nell'ambito sanitario ospedaliero nazionale, potranno abbracciare con maggior entusiasmo la carriera che oggi difficilmente scelgono.

**DISEGNO DI LEGGE**  
—

## Art. 1.

Gli ospedali militari sono equiparati a quelli civili di eguali caratteristiche.

Il Ministero della difesa ne richiederà la equipollenza al Ministero della sanità di volta in volta a seconda delle proprie esigenze e non appena ne avrà riorganizzate le strutture.

## Art. 2.

Vi prestano servizio quali primari, aiuti ed assistenti di reparto o laboratorio:

a) gli ufficiali medici idonei al concorso nazionale;

b) civili di sesso maschile o femminile assunti a contratto fra quelli risultati idonei al concorso nazionale.

## Art. 3.

Il personale infermiere, che deve essere munito di diploma richiesto dalle vigenti disposizioni, può essere reclutato anche tra personale civile di sesso maschile o femminile, avente titolo.

## Art. 4.

Negli ospedali militari possono essere ricoverati, compatibilmente con le esigenze delle Forze armate, anche civili (preferibilmente familiari di ufficiali e sottufficiali o dipendenti dello Stato).

## Art. 5.

Le rette per i civili verranno corrisposte all'amministrazione ospedaliera dagli enti assistenziali nella stessa misura concordata per gli ospedali civili di eguale categoria.

## Art. 6.

La gestione degli ospedali militari è autonoma; agli ospedali militari confluiscono tanto i fondi ad essi destinati, negli appositi capitoli di bilancio, dal Ministero della difesa, quanto le rette dovute dagli enti mutualistici per il personale da essi assistito.

## Art. 7.

Il personale medico civile degli ospedali militari è retribuito secondo quanto stabilito per i sanitari civili a tempo definito dagli accordi FIARO-ANAAO.

Gli ufficiali medici degli ospedali militari percepiranno un compenso straordinario, per le prestazioni a favore di civili, proporzionale alla funzione esplicata, ma che cumulato allo stipendio, non superi la retribuzione dei civili con eguali incarichi.

## Art. 8.

Il personale infermiere civile percepirà le retribuzioni previste dagli accordi FIARO-sindacati.

Il personale infermiere militare percepirà un compenso straordinario per prestazioni a favore di civili, ma che cumulato allo stipendio non superi la retribuzione dei civili con eguale incarico.

## Art. 9.

Il periodo trascorso dagli ufficiali medici presso i reparti degli ospedali militari è valido, alla pari di quello trascorso presso ospedali civili, per l'acquisizione dei requisiti richiesti per partecipare agli esami di idoneità nazionale per primario-aiuto negli ospedali.

## Art. 10.

Gli ufficiali medici che al momento della promulgazione della presente legge, da almeno dieci anni esercitano le funzioni di capo reparto presso reparti di ospedali od

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

infermerie militari, vengono confermati di diritto nell'incarico anche, se non iscritti nell'elenco nazionale degli idonei all'incarico, lo stesso valga per quelli con funzione di assistente al reparto da almeno quattro anni.

## Art. 11.

La direzione degli ospedali militari (direttore, vicedirettore, segretario, aiutante maggiore o comandante di distaccamento infermieri) è affidata esclusivamente a ufficiali medici le cui cariche sono parificate rispettivamente a quelle di direttore sanitario, vicedirettore sanitario ed ispettore sanitario degli ospedali civili.

## Art. 12.

Le commissioni mediche ospedaliere sono composte da ufficiali medici le cui cariche sono così parificate:

presidente: primario;

membro: assistente al reparto.

## Art. 13.

Gli ospedali militari hanno nelle dipendenze d'impiego tutti gli ambulatori periferici della propria giurisdizione dislocati presso i Corpi o reparti, a bordo delle navi, presso gli aeroporti.

Gli ufficiali medici ed il personale militare infermiere ad essi assegnato percepiranno un compenso straordinario per prestazioni a favore di civili, proporzionato alle mansioni esplicate, ma che, cumulato con lo stipendio, non sia superiore alla retribuzione del personale civile con eguali incarichi.

Se tale personale è civile avrà diritto al trattamento economico per essi previsto dagli accordi FIARO-ANAAO o FIARO-sindacati, di cui ai precedenti articoli 7 ed 8.

## Art. 14.

Gli ufficiali medici appartenenti alla Direzione generale della sanità militare, agli enti sanitari centrali, alle direzioni di sanità

territoriali saranno parificati, a seconda delle loro funzioni ai sovrintendenti sanitari, direttori e vicedirettori sanitari, nonché agli ispettori sanitari.

Tale personale percepirà un compenso straordinario per prestazioni a civili, proporzionale alle funzioni, ma che, cumulato allo stipendio, non superi la retribuzione dei civili con eguali incarichi.

#### Art. 15.

Il Ministero della difesa, con un'aliquota delle rette introitate dagli ospedali o dagli istituti medico-legali per prestazioni a civili, costituirà presso la Direzione generale della sanità militare (Difesan) un fondo che, sulla base di disposizioni interne, verrà ripartito fra gli ufficiali medici ed il personale infermiere militare, quale compenso straordinario per prestazioni a civili, in base a quanto disposto dagli articoli 7, 8 e 13.

L'eventuale differenza residua sarà versata alla tesoreria.

#### Art. 16.

I fondi necessari alla gestione degli ospedali saranno accreditati rispettivamente sui rispettivi capitoli od in conto corrente:

dal Ministero della difesa, per gli approvvigionamenti, ricoveri o potenziamenti da esso disposti;

dagli enti mutualistici, per le rette di degenza degli assistiti.

#### Art. 17.

Per i militari di leva ed i volontari non assistiti da enti mutualistici, il Ministero della difesa verserà all'INPS i contributi previsti dalle attuali disposizioni di legge per i datori di lavoro e l'ente corrisponderà i contributi previsti per rette di degenza ed altre prestazioni.

#### Art. 18.

Sono abrogate tutte le precedenti disposizioni legislative in contrasto con quanto disposto dalla presente legge.